

ISTITUTO DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma
I.S.DI.T. — ISTITUTO PER LO STUDIO DEL DIRITTO DEI TRASPORTI
ANNO VIII - N. 3

DIRITTO DEI TRASPORTI 1995

I.S.DI.T.

Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti

indice sommario

Saggi

- GIORGIO DE NOVA, *Tipico e atipico nei contratti della navigazione, dei trasporti e del turismo* Pag. 715
- LEOPOLDO TULLIO, *Condizioni generali di contratto e clausole vessatorie nella contrattualistica dei trasporti* » 723
- STEFANO ZUNARELLI, *Contratti atipici, impresa di navigazione e impresa di trasporto* » 737

Interventi

- FRANCESCO MOLFESE, *La procedura esecutiva sugli autoveicoli disciplinata dall'art. 7 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436* Pag. 749
- COSIMO NOTARSTEFANO, *La legge svizzera sui viaggi a forfait del 1993* » 761

Fatti e misfatti

- Lo ius superveniens colpisce ancora* (LEOPOLDO TULLIO) Pag. 771
- Macchine obliteratrici ed evasione fiscale* (ENZO FOGLIANI) » 772
- Le strade ferrate dell'inferno sono pavimentate di buone intenzioni* (M.M. COMENALE PINTO) » 773
- Passeggeri senza biglietto o biglietto senza aereo* (G.S.) » 775

Giurisprudenza al vaglio

- C. giust. CE 17 novembre 1993 Pag. 777
- con nota di ANNA MASUTTI, *Sulla compatibilità con l'ordinamento comunitario del regime tariffario obbligatorio del trasporto su strada per conto di terzi* » 781

C. giust. CE 5 ottobre 1994	Pag. 791
con nota di FRANCESCA SMIROLDO, <i>Imposizione di tariffe non eque e normativa comunitaria in tema di libera prestazione di servizi di trasporto marittimi</i>	» 796
Cass., sez. III, 21 ottobre 1994 n. 8657	» 801
con nota di CRISTINA DI GIOVANNI, <i>Questioni attinenti alla natura giuridica del contratto di ormeggio</i>	» 806
Cass., sez. III, 21 giugno 1995 n. 7022	» 811
Trib. Genova 1 agosto 1994	» 815
con nota di DONATELLA BOCCHESI, <i>Conferenze marittime e poteri attribuiti dalla legge al Ministro dei trasporti e della navigazione</i>	» 828
Pret. Torino 28 giugno 1994	» 833
con nota di ENZO FOGLIANI, <i>La conclusione del contratto di trasporto pubblico urbano</i>	» 836
Pret. Catanzaro 9 settembre 1994	» 845
con nota di TIZIANA FABIANELLI, <i>La responsabilità del vettore terrestre per rapina tra il vecchio e il nuovo orientamento giurisprudenziale</i>	» 846
Pret. Cagliari 28 ottobre 1994	» 855
con nota di ENZO FOGLIANI, <i>I provvedimenti cautelari atipici ex art. 646 e 1058 c. nav.</i>	» 857
Pret. Genova 17 gennaio 1995	» 869
Pret. Genova 12 maggio 1995	» 873
Massimario	Pag. 885
Osservatorio legislativo	
CARLO e CARLA TALICE, <i>Rassegna di legislazione regionale</i>	Pag. 919
Repertorio scelto	» 913
Segnalazioni bibliografiche	Pag. 951
Materiali	
Autorità garante della concorrenza e del mercato, delibera 2 marzo 1995	Pag. 967
<i>Loi fédérale (svizzera) sur les voyages à forfait</i> , 18 giugno 1993	» 986

**IMPORTANZA E PORTATA INNOVATIVA DELLA
LOI FÉDÉRALE SUR LES VOYAGES À FORFAIT
DEL 18 GIUGNO 1993 NELL'AMBITO DELL'ESPERIENZA
GIURIDICA ELVETICA**

COSIMO NOTARSTEFANO

SOMMARIO — 1. Ruolo del settore turistico nel contesto socio-economico elvetico — 2. La *loi fédérale sur les voyages à forfait* del 18 giugno 1993: campo di applicazione e relativa disciplina — 3. Considerazioni conclusive.

1. *Ruolo del settore turistico nel contesto socio-economico elvetico* — Il complesso delle attività turistico-ricreative esistenti nella Confederazione elvetica rappresenta da tempo un settore di fondamentale rilevanza economica e sociale. Le statistiche economiche ufficiali del 1988 già delineavano un interessante *tableau de bord* caratterizzato da un giro di affari di oltre 17 miliardi di franchi svizzeri (pari al 6,4% del prodotto interno lordo) e da un effettivo di 350.000 persone (circa il 10% della popolazione attiva) impiegate nel settore direttamente o in via indotta ⁽¹⁾.

Appare evidente quindi che l'intero fenomeno costituisca per la realtà elvetica non solo un formidabile volano di sviluppo e di richiamo internazionale dalle enormi potenzialità economiche e sociali, ma risulti essere soprattutto un fertile campo di indagine per l'analisi giuridica dei rapporti inerenti la produzione e la relativa commercializzazione delle prestazioni turistiche.

In tale contesto si inserisce la *loi fédérale sur les voyages à forfait* emanata il 18 giugno 1993 nell'intento di adottare una regolamentazione specifica (pur

⁽¹⁾ In tal senso cfr. FÉDÉRATION SUISSE DU TOURISME, *Le tourisme suisse en chiffres*, Berne, 1989; OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE *Tourisme en Suisse, Études statistiques annuelles, La Balance touristique de la Suisse*, Cahiers statistiques annuels, Berne; K. KOCK, *L'importance du tourisme pour l'économie nationale*, in *Vie économique*, Berne, 11/1988.

se limitata al particolare segmento dei *voyages à forfait*) e diretta ad incidere in maniera sostanziale sul contenuto dei rapporti contrattuali intercorrenti tra operatori turistici — i cosiddetti *organiseurs* e *détaillants* — e consumatori.

2. *La loi fédérale sur les voyages à forfait del 18 giugno 1993: campo di applicazione e relativa disciplina* — La *loi fédérale sur les voyages à forfait* del 18 giugno 1993 rappresenta un novità legislativa di indubbia rilevanza nel panorama giuridico elvetico in quanto destinata sin dal 1° luglio 1994 — data della effettiva entrata in vigore — a disciplinare una materia per troppo tempo ignorata. L'introduzione di tale nuovo *corpus* normativo, difatti, segna il passaggio da fenomeno di rilevanza limitato alle parti del contratto turistico a fenomeno che viene regolamentato nella sua peculiarità proprio in ragione delle sue caratteristiche giuridicamente rilevanti in considerazione anche dell'enorme peso economico acquisito nel corso degli ultimi anni a seguito del processo di massificazione delle attività turistiche.

Sotto il profilo strutturale la *loi fédérale sur les voyages à forfait* si articola in dodici sezioni e venti articoli che presentano una disciplina alquanto dettagliata e ricca di interessanti elementi di riflessione.

Nella I sezione vengono puntualmente introdotte le definizioni di *voyage à forfait*, *organiseur*, *détaillant* e *consommateur*. Ricalcando sostanzialmente il testo dettato dalla direttiva n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, l'espressione *voyage à forfait* intende designare la prefissata combinazione offerta ad un prezzo globale di almeno due delle prestazioni tipiche di servizi turistici quali: alloggio, trasporto, altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio costituenti una parte importante del *forfait* (art. 1) (2).

Seguono all'art. 2 le definizioni relative alle figure dell'*organiseur* e del *détaillant*. Nel primo caso si suole fare riferimento ad ogni persona che organizza in maniera non occasionale i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

(2) NELSON JONES e P. STEWART, A. *Practical Guide to Package Holiday Law and Contracts*, Tolley (Surrey), 1993, 1 ss., sostengono «Package Holidays [...] are holidays the elements of which are packaged together to form a whole which is sold at an inclusive price. The creator of the package is the tour operator who makes arrangements for transport companies, hotels etc. to provide the travel, accomodation, meals and other items which together constitute a particular holiday. In some cases the tour operator, or companies under common ownership and control, will own the airline and hotels which feature in the package. But many substantial operators do not own any airplanes or hotels [...] and even operators who (do) [...] will often use some which they do not own».

presso al fine di porli in vendita direttamente o attraverso il tramite del *détaillant*. Quest'ultimo è il soggetto che si limita a svolgere una mera attività di intermediazione e quindi di distribuzione commerciale dei viaggi organizzati⁽²⁾. La nozione di *donsommateur* comprende un ampio ventaglio di destinatari della disciplina in esame. Trattasi in sostanza di coloro: a) che concludono o s'impegnano a concludere il *forfait*; b) in nome o a favore dei quali il *forfait* è concluso; c) cui il *forfait* viene ceduto. Da segnalare che al pari di quanto previsto dalla disciplina adottata in ambito comunitario la presente legge si applica anche in caso di fatturazione separata delle prestazioni turistiche oggetto di un medesimo *voiage à forfait*. La III sezione è dedicata al prospetto informativo e illustrativo del viaggio organizzato. Particolare rilievo assume l'esplicito riconoscimento del *prospectus* pubblicato dall'organizzatore o dall'intermediario quale vero e proprio documento contrattuale vincolante le parti per le informazioni in esso contenute. Queste ultime potranno essere modificate unicamente in caso di ulteriore accordo intercorso tra le parti contraenti purché il prospetto informativo faccia espressamente menzione di tale possibilità e sempre che le modifiche apportate siano state comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto.

Fondamentali risultano essere le previsioni normative contenute nella III sezione, art. 4 e 5, dichiaratamente rivolte a garantire al consumatore turista un *minimum* di informazione sia nella fase antecedente la conclusione del contratto che in quella precedente l'inizio del viaggio organizzato. Nella prima ipotesi l'*organisateur* o il *détaillant* devono comunicare per iscritto tutte

(2) Sul punto si veda anche il parere di C. Carrassi, *Il contratto di viaggio*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1988, II, 99 ss., rileva che il turismo di massa attuale comprende, in maniera corrispondente, un settore produttivo ed uno distributivo; l'uno propriamente industriale contraddistinto dalla presenza dei *tour operators*, l'altro commerciale presidiato dagli intermediari di viaggi. Da notare anche che la l. 17 maggio 1983, n. 217 — Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica — ha inteso ricondurre sotto la disciplina delle agenzie di viaggio anche l'attività degli imprenditori turistici che producono viaggi organizzati con mezzi propri o altrui, per riconoscere la possibilità a tutte le imprese del settore di servirsi per la propria attività di mezzi (trasporto, alloggio, svago, ecc.) indipendentemente dalla proprietà o meno dei medesimi. Difatti l'art. 9 dispone che: «Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione, organizzazione di viaggi o soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla l. 27 dicembre 1977 n. 1084».

le clausole del contratto e qualora «*soit important pour le voyage à forfait*» le informazioni d'ordine generale relative alle condizioni applicabili ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Associazione europea del libero scambio ⁽⁴⁾ in materia di passaporti e visti, in particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno.

Prima dell'inizio del *voyage à forfait* i medesimi soggetti devono fornire al consumatore informazioni relative agli orari, alle località degli scali e delle coincidenze; indicazione del posto assegnato al viaggiatore; nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore o dell'intermediario (o degli uffici locali suscettibili di aiutarlo in caso di difficoltà), nonché un numero telefonico d'urgenza; possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o le spese di rimpatrio in caso di incidenti o di malattie ⁽⁵⁾.

L'art. 6 della IV sezione delinea in maniera alquanto dettagliata il contenuto del contratto. Indipendentemente dalla natura delle prestazioni turistiche concordate, il contratto dovrà indicare:

- a) nome e indirizzo dell'organizzatore e, se del caso, dell'intermediario;
- b) data, orario e luogo della partenza e del ritorno del viaggio;
- c) gli extra particolari richiesti dal consumatore e accordati dall'organizzatore o dall'intermediario;
- d) se la realizzazione del *voyage à forfait* richiede un numero minimo di partecipanti, e in tal caso, l'indicazione della data entro la quale informare il consumatore in caso di annullamento;

⁽⁴⁾ A seguito del referendum popolare tenutosi il 6 dicembre 1992, la Confederazione elvetica ha respinto — con la doppia maggioranza: popolare (50,3%) e cantonale (16 su 23) — l'adesione all'Accordo sullo spazio economico europeo. In particolare mentre i sei cantoni di lingua francese approvavano l'Accordo, il cantone Ticino e quelli di lingua tedesca — fatta eccezione per Basilea-Città e Basilea-Campagna — lo rigettavano. La mancata ratifica dell'Accordo sullo spazio economico europeo (cfr. in tal senso il *Message sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE, Conseil Fédéral, 24 février 1993*) ha inevitabilmente rallentato il processo d'integrazione europea della Confederazione elvetica complicando notevolmente la futura politica di relazioni esterne con i Paesi membri dell'Unione europea. Per comprendere la considerevole rilevanza economica delle relazioni esistenti tra la Svizzera e l'Unione europea è significativo notare che con oltre 37 miliardi di Ecu di importazioni nel 1991, la Confederazione elvetica risultava essere il secondo *partner* commerciale extracomunitario subito dopo gli Stati Uniti d'America.

⁽⁵⁾ L'art. 5, lett. d, della *loi fédérale sur les voyages à forfait* precisa l'obbligo (per i viaggi e i soggiorni all'estero di minorenni) di fornire le informazioni in grado di stabilire un contatto diretto con il minore o con il responsabile locale del suo soggiorno.

- e) il prezzo del *voyage à forfait*, le scadenze e le modalità di pagamento;
- f) il termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto;
- g) se del caso, nome e indirizzo dell'assicuratore.

Tenuto conto della natura delle prestazioni turistiche offerte, il contratto dovrà altresì indicare: la destinazione del viaggio (in caso di soggiorno frazionato durata e date di inizio e di fine dei medesimi); l'itinerario; i mezzi di trasporto con le rispettive caratteristiche e categorie; il numero di pasti compresi nel prezzo del *voyage à forfait*; l'ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le principali caratteristiche dell'alloggio, nonché l'omologazione in conformità della regolamentazione dello Stato ospitante; le visite, le escursioni e le altre prestazioni incluse nel prezzo; le condizioni di un eventuale aumento del prezzo ai sensi dell'art. 7 e, se del caso, i diritti e le tasse di atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti, nonché di soggiorno, che non sono incluse nel prezzo. Quindi un aumento del prezzo è consentito (art. 7) a condizione che sussistano le seguenti circostanze:

- a) il contratto ne preveda espressamente tale possibilità ed indichi precisamente le modalità di calcolo;
- b) la maggiorazione intervenga prima delle tre settimane antecedenti la data prevista per la partenza;
- c) si tratti di variazioni in aumento nei: costi di trasporto (ivi compreso il costo del carburante), diritti e tasse (di imbarco, sbarco e atterraggio nei porti e negli aeroporti), tassi di cambio che vengono applicati al *voyage à forfait*.

La VI sezione si occupa dei casi di modifica essenziale del contratto, intendendosi come tale ogni importante rettifica di un elemento essenziale del contratto apportata dall'organizzatore antecedentemente alla data prevista per la partenza (art. 8). Da rilevare che un aumento del prezzo superiore del 10% viene esplicitamente considerato come un caso di modifica essenziale del contratto. Ciò immancabilmente ci rievoca l'identica previsione normativa contenuta all'art. 11, n. 2, della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nei confronti della quale opportunamente autorevole dottrina si era già espressa in maniera critica⁽⁶⁾.

(6) Cfr. E. ROPPO, *Commento alla CCV*, in *Nuove leggi civ. comm.* 1978, 1777, il quale sostiene che l'art. 11, n. 1 e 2, presenta un accentuato *favor* unilaterale nei confronti del *tour operator* in quanto gli consente «di lucrare profitti differenziali dalla oscillazione di cambi e tariffe, senza essere esposto al rischio corrispondente. [...] Proponendo aumenti esagerati del prezzo globale, costui può costringere, di fatto il viag-

Comunque, sorge in capo all'organizzatore l'obbligo di notificare al consumatore ogni modifica essenziale del contratto e di indicarne l'incidenza sul prezzo al più presto (art. 9):

Venuto a conoscenza di tale variazione il consumatore deve al più presto informare la controparte — sia essa l'organizzatore o l'intermediario — se intende accettarla o se vuole avvalersi della facoltà di recedere dal contratto senza pagamento di penali. In tale ipotesi il turista ha diritto (art. 10):

(a) ad un altro *voyage à forfait* — qualora l'organizzatore o l'intermediario sono in grado di proporglielo — di qualità equivalente o superiore; o

(b) ad un altro *voyage à forfait* di qualità inferiore col rimborso della differenza di prezzo; o

(c) al rimborso immediato di tutte le somme versate.

Resta in ogni caso salvo il diritto del consumatore ad essere indennizzato dei danni derivanti da inadempimento del contratto.

Nella VII sezione dedicata all'ipotesi di annullamento del *voyage à forfait*, è stabilito che qualora l'organizzatore vi faccia ricorso in data anteriore alla partenza e per una causa non imputabile al consumatore, quest'ultimo può avvalersi dei diritti previsti all'art. 10 dinanzi enunciati. Comunque questi non ha diritto all'indennizzo dei danni derivanti da inadempimento contrattuale qualora:

(a) l'annullamento sia dovuto alla circostanza che il numero delle persone iscritte è inferiore al numero minimo richiesto, sempre che ne sia stato informato per iscritto ed entro i termini di tempo indicati nel contratto, o

(b) l'annullamento sia imputabile a una causa di forza maggiore.

Da notare con estremo favore l'esplicita esclusione della *surréservation* o *overbooking* dal novero delle ipotesi cui vengono comunemente ricondotte le cause di forza maggiore (7).

Il fatto che l'organizzatore si sia avvalso di questa facoltà non può indurre il consumatore a recedere sulla base di esso: un recesso che, in queste circostanze, sarebbe però solo formalmente del viaggiatore, dovendo nella sostanza imputarsi alla deliberata volontà dell'OV di risolvere il contratto. In tal modo l'OV si assicurerebbe, di fatto, una illimitata facoltà di recedere "senza indennizzo".

(7) In tema di *surréservation* o *overbooking* (in particolare quello aereo) vedasi fra gli altri P. GIRARDI, *Riflessi giuridici dell'overbooking nel trasporto aereo di linea*, in *Dir. trasp.* II/1988, 172; N. BROUGH, *Rapporti fra compagnie aeree ed utenti: problemi e prospettive*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI. Convegno nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989, *Quaderni dell'Aniest* 1989, n. 9, 83 ss.; regolamento n. 295/91/

Passando alla disciplina disposta agli art. 12-16 della VIII sezione in tema di inadempimento ed imperfetta esecuzione del contratto, va rilevato che ogni *défaillance* nell'esecuzione del contratto riscontrata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto; affinché in caso di reclamo l'organizzatore, il dettagliante o il suo rappresentante locale si adoperino per trovare soluzioni appropriate. Qualora, dopo la partenza, una parte essenziale delle prestazioni turistiche pattuite non venga fornita al consumatore o l'organizzatore non sia in grado di fornirla, quest'ultimo deve — e senza supplemento di prezzo — predisporre soluzioni appropriate per la continuazione del *voyage à forfait* risarcendo il turista nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle effettivamente erogate⁽⁸⁾.

L'art. 14 sancisce il principio della responsabilità dell'*organisateur* o del *détaillant* nei confronti del consumatore della buona esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che le prestazioni turistiche siano state fornite da loro stessi o da altri prestatori di servizi (fatto salvo il diritto dell'organizzatore e dell'intermediario di rivalersi presso questi ultimi)⁽⁹⁾.

Tale regime di responsabilità non opera qualora l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto derivino da cause imputabili:

- a) al consumatore;
- b) ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto e che presentano carattere imprevedibile o insormontabile;

CEE, in G.U.C.E. 8 febbraio 1991 n. L36; M. CAVALLI - P. DONDI, *Regolamento CEE sull'overbooking nei trasporti aerei*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 1991, 429-430.

⁽⁸⁾ L'art. 13, n. 2, dispone che, qualora non sia possibile alcuna soluzione alternativa (o se il consumatore non l'accetti per validi motivi), l'organizzatore deve «*le cas échéant*» fare in modo di offrirgli — senza supplemento di prezzo — un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto risarcendolo del danno subito.

⁽⁹⁾ Sulla natura giuridica del regime di responsabilità previsto per l'organizzatore e per l'intermediario di viaggi dalla direttiva n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, si rimanda a quanto già da noi rilevato in *Lineamenti privatistici delle attività turistiche*, Bari, 1993, in particolare p. 104-110. Vedasi altresì G. SILINGARDI, *La responsabilità dell'impresa turistica: esperienze giuridiche a raffronto*, in *La tutela del consumatore turista*, XXI Convegno nazionale dell'ANIEST, Roma 13 dicembre 1989; Quaderni dell'Aniest 1989, n. 9, 43 ss.; G. SILINGARDI - M. RIGUZZI, *Rischio d'impresa e dell'organizzazione di viaggi e assicurazione della responsabilità civile*, in *Riv. giur. circ.* 1980, 654 ss.; G. SILINGARDI, *Gli obblighi dell'agente di viaggio nella legislazione comunitaria*, in *Riv. giur. circ.* 1991, 580-582.

- c) ad un caso di forza maggiore o ad un evento che l'organizzatore o l'intermediario non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere ⁽¹⁰⁾.

In tema di limitazioni al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione del contratto, queste possono essere stabilite in conformità delle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Da notare che la responsabilità per i danni corporali non può essere limitata per convenzione, mentre per quelli di diversa natura può esserlo — salvo i casi di colpa, negligenza e imperizia grave — sino al doppio del prezzo del viaggio organizzato.

La IX sezione, art. 17, tratta della cessione della prenotazione, prevedendo che il consumatore impossibilitato nell'intraprendere il suo *voyage à forfait* possa cedere la propria prenotazione a una terza persona che soddisfi le medesime condizioni previste per il viaggio, purché ne abbia preventivamente informato l'organizzatore o l'intermediario con ragionevole anticipo sulla data stabilita per la partenza.

Naturalmente sia la persona che cede il pacchetto turistico che il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti della controparte (organizzatore o intermediario di viaggi) per il pagamento del prezzo, nonché per tutte quelle eventuali spese supplementari originate dalla sostituzione.

In ottemperanza all'art. 18 l'organizzatore o l'intermediario di viaggi parte del contratto devono garantire il rimborso delle somme pagate ed il rimpatrio del consumatore in caso di insolvenza o di fallimento. Spetta anche a loro fornire la prova della garanzia su richiesta del consumatore, pena la facoltà di recedere dal contratto da parte di quest'ultimo.

3. *Considerazioni conclusive* — Le disposizioni contenute nella *loi fédérale sur les voyages à forfait* presentano diverse e rilevanti ragioni d'ordine giuridico in quanto destinate a colmare — già dal 1° luglio 1994 — una considerevole lacuna presente nell'ordinamento svizzero in materia di *contrat de voyage* ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Va segnalato che nei casi indicati al comma 1, lett. b e c, l'organizzatore o il dettagliante parte del contratto devono agire con diligenza per venire in aiuto al consumatore in difficoltà (art. 15, n. 2).

⁽¹¹⁾ Cfr. BERND STAUDER, *Le contrat de voyage*, in *Revue de droit suisse* 1986, 385-477, il quale sottolinea: «*Le droit suisse n'a pas de législation régissant spécifiquement le contrat de voyage. En droit privé, ce sont donc les règles du CO qui sont applicables. En outre, les agences de voyages ne sont soumises à aucune autorisation préalable ni à aucune surveillance administrative particulière, que ce soit au niveau cantonal [...]* En

La disciplina elvetica è rilevante, prima di tutto, per la specifica materia cui si riferisce: l'area di operatività riguarda la situazione giuridica soggettiva e gli interessi di milioni di consumatori e di un considerevole numero di imprenditori turistici che predispongono, organizzano e vendono i cosiddetti *voyages à forfait*. In ciò ricalca sostanzialmente la disciplina delineata dalla direttiva n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

In secondo luogo, dalla seppur breve analisi del testo della *loi fédérale sur les voyages à forfait* si evince chiaramente che il fine precipuo perseguito dal legislatore elvetico è rappresentato senz'ombra di dubbio dalla tutela della situazione giuridica soggettiva del consumatore-turista ⁽¹²⁾.

In tale ottica deve essere inteso il dispositivo dell'art. 19 della XI sezione, secondo il quale è sancito il divieto alla deroga delle disposizioni contenute nella presente legge in maniera sfavorevole al turista salvo i casi espressamente previsti. A rafforzare tale ricostruzione della disciplina contribuisce anche l'iniziativa recentemente intrapresa dalla *Fédération suisse du tourisme* in collaborazione con la *Fédération suisse des agences de voyages* di istituire (sull'esperienza di quanto già realizzato in Francia con l'A.P.S. — *Association professionnelle de solidarité des agents des voyages* — prevista quale *Organisme de garantie collective* dalla legge n. 75/627 dell'11 luglio 1975, e in Gran Bretagna tramite l'A.B.T.A. — associazione degli agenti di viaggio britannici — che sin dal 1965 ha istituito il *commun fund* per far fronte a tali eventi) un apposito fondo di garanzia a tutela delle pretese dei turisti rimasti vittime in caso di insolvenza o di fallimento dei *tour operators* o delle agenzie di viaggio.

Un'ultima — ma di certo non meno significativa — ragione di rilevanza scaturisce dalla considerazione che la normativa ivi esaminata va ad innestarsi in un complesso coacervo di norme preesistenti poste a tutela dei variegati interessi dei consumatori elvetici di beni e servizi ma in nessun caso volte ad

outré, la Suisse n'a pas adhéré à la Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV) du 23 avril 1970. Enfin, il n'existe guère des règles déontologiques de la branche elle-même».

(12) In tal senso vedasi: L. BARBIERA, *La protezione del turista in due recenti proposte di legge*, in *Rass. dir. civ.* 1989, 1003 ss., che opportunamente sostiene: « Il consumatore-turista è correttamente considerato, al pari del consumatore-acquirente per corrispondenza, contraente debole e il legislatore si ingegna di formulare tecniche giuridiche per la sua protezione»; L. BARBIERA, *Primi tentativi di protezione del consumatore: la proposta di legge Garavaglia, Patria, Ventre, sulla disciplina delle vendite per corrispondenza*, in *Rass. dir. civ.* 1984, 610 ss.

